

Saldo Imu di dicembre, occhio alle aliquote comunali

Quali sono le istruzioni per il calcolo del saldo Imu dovuto entro il 16 dicembre 2014?

Per calcolare il saldo dell'IMU 2014 dovuto entro il 16 Dicembre 2014, è necessario procedere all'individuazione degli immobili soggetti al calcolo ossia le "abitazioni principali di pregio" (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Inoltre, sono soggetti a tassazione con le regole ordinarie, senza esenzioni, i seguenti immobili: seconde case, laboratori, uffici, magazzini, tettoie, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro, ecc.

E' necessario determinare la base di calcolo dell'IMU basata sul valore catastale dell'immobile, che è pari alla rendita catastale (risultante nell'atto notarile di compravendita) rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catastale D, a eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.

Per i fabbricati di categoria D si applica il criterio contabile (art. 5, co. 3, D.Lgs. 504/1992), prendendo a riferimento il costo di acquisto iscritto in contabilità, al lordo delle quote di ammortamento, aumentato di spese incrementative e rivalutato con gli indici ministeriali. Su tale valore viene calcolata l'IMU fino ad arrivare a una rendita catastale. Una volta che il contribuente ha chiesto l'accatastamento, il valore contabile viene utilizzato tempora-

neamente, in attesa di adottare un valore catastale ordinario, che avrà effetti retroattivi. Si dovrà, quindi, conteggiare i conguagli, a debito o a credito, tra quanto versato in base al criterio contabile e quanto versato secondo quello catastale. Se la rendita è stata attribuita nel corso del 2014, in sede di versamento del saldo IMU il 16 dicembre 2014, andrà adottato il valore catastale, anche se in acconto è stato applicato il criterio contabile.

Per quanto concerne le aliquote, entro lo scorso 21 ottobre 2014, i Comuni avrebbero dovuto inviare al dipartimento Finanze, le delibere con le nuove aliquote IMU 2014, per evitare che i contribuenti versassero il saldo di dicembre, come è accaduto per l'acconto, con le aliquote 2013 e con i criteri dell'anno scorso. L'adempimento non era obbligatorio, ma riguardava solo i Comuni, che avevano l'intenzione di modificare le aliquote e le regole 2013. Nonostante questo, circa l'80% dei Comuni ha inviato i propri atti al Ministero.

Va verificata, quindi, l'aliquote 2014 prevista dal Comune, da utilizzare a saldo il prossimo 16 dicembre; il versamento va fatto a conguaglio, rispetto all'acconto 2014, che prevedeva l'applicazione delle vecchie aliquote 2013. Una volta calcolata l'imposta annuale, si scomputa quanto versato a giugno 2014 e il residuo va versato il 16.12.2014. Una volta fatto il calcolo, è necessario verifica-

re se l'importo è dovuto. La soglia minima (12 euro) per l'esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall'articolo 1, co. 168, della Legge 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini dell'IMU, trattandosi di una norma di carattere generale. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 25 della Legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti. In caso di mancata delibera, si applica l'art. 25 della L. 289/2002, che fissa l'importo a 12 euro. Dunque, la disciplina prevista dall'art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l'ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo. Il limite di 12 euro rappresenta l'importo minimo dell'imposta complessivamente dovuta. Se l'imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento. Se invece, l'imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO

Partite Iva così le verifiche sui falsari

Come saranno effettuate le verifiche degli ispettori sulle false partite Iva?

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, trascorsi già due anni solari pieni e consecutivi (2013-2014) dall'introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012), dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita IVA avviata dal lavoratore. La Riforma del Lavoro ha introdotto tre parametri che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente: durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell'ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell'arco di due anni consecutivi; fatturato: deve essere pari all'80% del ricavato nell'arco di due anni solari consecutivi; postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

WELFARE

Sì all'Aspi per neomamme dimissionarie

Ho un contratto a tempo indeterminato: nel caso in cui presentassi dimissioni entro il primo anno di vita del mio bambino ho diritto alla disoccupazione? Devo dare preavviso? Quali sono i casi di dimissioni per giusta causa che danno diritto alla disoccupazione Aspi?

Le dimissioni danno diritto alla indennità disoccupazione Aspi se concesse alla lavoratrice nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima del parto presunto sino al compimento del primo anno di vita del bambino).

Nel caso in cui non venga disposto il preavviso e le dimissioni per scelta del lavoratore abbiano effetto immediato, nella busta paga di cessazione verranno trattenuti tanti giorni di retribuzioni quanti erano i giorni previsti per quel livello (c.d. indennità sostitutiva di preavviso).

Nella giusta causa rientrano i casi di inadempimento o colpa grave del datore di lavoro previsti dalla circolare Inps 163/2003, consultabile nella sezione "informazioni" del sito www.inps.it.

Fabio Arda
consulente del lavoro

LICENZIAMENTO

No al reintegro per chi sviò la clientela

Quando è legittimo il licenziamento per sviamento della clientela?

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 4723 del 27 febbraio 2014 decidendo che quello che rileva perché il licenziamento per sviamento della clientela sia legittimo è la condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa perché sintomatica di un certo atteggiamento del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. La Corte rigettava il ricorso di una lavoratrice dipendente di associazione di servizi psicopedagogici licenziata per sviamento della clientela per aver favorito altro centro in concorrenza con quello dove prestava la sua attività lavorativa.

La Cassazione considerava le concrete modalità dei fatti, lo sviamento della clientela arrecato concretamente, la reiterazione, la persistenza nel tempo della condotta, la natura delle mansioni, il permanere della situazione di fatto che aveva determinato la condotta che rendevano fondato il timore della sua protrazione (in particolare il fatto che il centro concorrente fosse attualmente ancora operante).

Giuseppe Colucci
avvocato